

Relazione illustrativa

L'**articolo 1** del decreto (*“Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo”*), dopo aver individuato, al comma 1, l'ambito oggettivo, indica al comma 2 il significato da attribuire all'*“elemento indicativo di capacità contributiva”* del quale il decreto stesso fissa il contenuto induttivo.

Il significato da attribuire all'*“elemento indicativo di capacità contributiva”* è identificato nella *“spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l'Archivio dei Rapporti”*.

Lo stesso comma 2 indica, altresì, con un rinvio alla prima delle due tabelle (*“Tabella A”*) che formano parte integrante del decreto, l'elenco delle *“voci”* di spesa che, alla luce dell'attuale contesto socio-economico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana, riconducibili alle seguenti macro categorie:

1) consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);

2) investimenti (immobiliari e mobiliari);

3) risparmio;

4) spese per trasferimenti.

Ai commi 3 e 4, viene specificato che il contenuto induttivo di cui al richiamato quinto comma dell'articolo 38 - ossia la spesa per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento, ricostruita induttivamente, sulla quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito - trova nella tabella A puntuale espressione, anche in relazione al procedimento preposto alla ricostruzione dell'ammontare delle spese attribuite al contribuente.

Tale contenuto induttivo è determinato tenendo conto delle risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore. La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando un prezzo rappresentativo del valore d'uso del bene o del servizio considerato.

I prezzi, distinti per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunti dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.

Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. I prezzi possono essere desunti anche da studi e analisi socio economiche di settore.

Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è, altresì, determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.

Il comma 5 stabilisce che, in assenza di dati in Anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia con determinate caratteristiche e qualora tali informazioni non fossero acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, si considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. Tale soglia varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'Istituto Nazionale di Statistica. In presenza di spese indicate nella tabella A, l'ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.

L'**articolo 2** del decreto (*"Imputazione delle spese al contribuente"*) fissa alcune regole generali che attengono ai criteri di attribuzione delle spese al contribuente, sulla base delle regole fiscali vigenti.

In particolare, al comma 1, facendo sempre salva la prova contraria del contribuente, stabilisce che le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Ulteriore specificazione viene operata con riguardo alla riferibilità delle spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico del contribuente. In tali casi, infatti, dette spese si considerano finanziate con i redditi del contribuente.

Il comma 2 prevede che non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi *"esclusivamente"* ed *"effettivamente"* all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

L'**articolo 3** del decreto (*"Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile"*) indica i criteri base che devono guidare il metodo di ricostruzione del reddito complessivo accertabile, facendo sempre salva la prova contraria del contribuente.

In particolare, il reddito complessivo accertabile del contribuente è determinato tenendo conto:

a) dell'ammontare delle spese che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;

b) dell'ammontare delle spese correnti determinato sulla base di analisi e studi socio economici;

c) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente

accettabile (c.d. “Soglia di povertà assoluta”) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;

d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta. Al riguardo, la tabella A detta una regola prudenziale che considera incremento patrimoniale imputabile al periodo d'imposta considerato, l'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, al netto dell'ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti “netti” dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni;

e) della quota di risparmio riscontrata dall'Agenzia, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

L'**articolo 4** del decreto (*“Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria”*), prevede, sempre che sia ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, ossia sempre che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato, che in sede di contraddittorio - sia in fase preventiva che nell'eventuale fase successiva, ossia nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione - il contribuente può fornire all'ufficio elementi e circostanze di fatto idonee a dimostrare una diversa valorizzazione delle spese attribuite e a ridimensionare la pretesa tributaria.

In particolare, il contribuente può dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero che il finanziamento è avvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente stesso; con le predette modalità, ha, altresì, facoltà di dimostrare l'eventuale diverso ammontare delle spese al medesimo attribuite; oltre che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

L'**articolo 5** del decreto (*“Efficacia”*), infine, detta disposizioni generali in materia di efficacia delle previsioni del decreto.

In particolare, precisa che le disposizioni contenute nel presente decreto *“si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016”*.